



Roma, 1° Agosto 2017

CIRCOLARE N. 08/2017

Prot. 161/2017
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Approfondimento sulle conseguenze giuridiche del “cambio appalto” alla luce del nuovo testo del comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003.

Come è noto agli Associati, il vigente CCNL, attualmente in fase di rinnovo, prevede una norma sul cambio appalto fra le più vincolanti di quelle rinvenibili nei vari CCNL di settore, tanto da consentire al dipendente interessato di esigere la costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante, mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c.

Tale formulazione normativa trae però origine e supporto dalla “vecchia” disposizione dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs 276/2003, in forza della quale **non costituiva trasferimento d'azienda o di parte di essa “l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o di clausola di contratto di appalto”.**

Le recenti modifiche apportate al testo del comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003 hanno però nuovamente riaperto le questioni relative al problematico rapporto che sussiste tra assorbimento del personale in caso di successione negli appalti ed il trasferimento d'azienda, specialmente per quanto riguarda gli appalti “*labour intensive*”, nei quali l'entità economica è composta, spesso, solo o prevalentemente da un gruppo organizzato di lavoratori in grado di svolgere un compito comune.

Infatti, paradossalmente, a nuova legislazione vigente, in questi appalti, che sono fra i più frequenti nel settore Vigilanza e Servizi Fiduciari, potrebbe proprio essere l'assunzione da parte del nuovo appaltatore di tutti, o parte essenziale, dei dipendenti dell'appaltatore uscente, per adempiere agli obblighi derivanti dalla clausola di cambio appalto prevista dal CCNL, a creare i presupposti per l'applicazione della normativa sul trasferimento d'azienda.

Le problematiche sopra esposte comporteranno quindi la necessità di riformulare il testo del vigente CCNL, in maniera da trovare un punto di equilibrio tra la necessità di garantire i livelli occupazionali, nei casi sempre più frequenti di cambio appalto, e quella di escludere in radice la possibilità che l'attivazione di clausole sociali del CCNL comportino la riqualificazione del negozio ex art. 2112 c.c., tenendo conto del fatto che la formulazione del nuovo comma 3 esclude che costituisca trasferimento di azienda, o di parte



di azienda, la fattispecie complessa caratterizzata da tutti i seguenti elementi: **“acquisizione”** in forza di legge, di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, o di clausola nel contratto di appalto, del personale già impiegato nell’appalto da parte di un nuovo appaltatore che **“subentri”** nell’appalto stesso, dotato di propria **“struttura organizzativa e operativa”**, ove siano presenti elementi di **“discontinuità”** che determinano una specifica identità di impresa.

Sul punto si allega un ulteriore interessante contributo, pubblicato sul numero 6/2017 del mensile edito da IPSOA *“Il Lavoro nella Giurisprudenza”*, che segue il precedente approfondimento pubblicato sulla stessa rivista oggetto di precedente circolare, nel quale l’Autore approfondisce tutte le complesse problematiche sottese alla nuova formulazione normativa del comma 3 art. 29 D.Lgs 276/2003, che rischia di provocare, se non attentamente disciplinata tramite lo strumento contrattuale, un ampliamento della sfera di operatività del trasferimento d’azienda.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Pollicelli

All.

- *Articolo rivista IPSOA “Il Lavoro nella Giurisprudenza”*.